Via Vittorio Veneto, 2 - 20088 Rosate (MI) - Tel. 02.90830.1 - Fax 02.908.48046



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 34 DEL 27/11/2012

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI - ART. 25 IMPORTI MINIMI VERSAMENTO, RIMBORSO E RISCOSSIONE

Il giorno 27/11/2012, alle ore 21:00, presso questa sede comunale, convocati in seduta straordinaria ed in prima convocazione – con avviso scritto del Sindaco, notificato a norma di Legge, i Signori Consiglieri comunali si sono riuniti per deliberare sulle proposte iscritte all'ordine del giorno la cui documentazione è stata depositata nei termini di regolamento comunale.

Assume la presidenza il Sindaco, DEL BEN DANIELE, assistito dal Segretario Comunale DOTT.SSA ANNACHIARA AFFAITATI.
Assessori esterni: partecipa LIBERALI MARIO.

Dei Signori Consiglieri in carica a questo Comune:

Presenti

Assenti/Assenti giustificati

DEL BEN DANIELE
VENGHI CLAUDIO
CRESPI ALESSANDRO
ORENI MONICA
PIAZZONI DANIELE
VEDOVATI MAURIZIO
MARELLI CHIARA
PARACCHINI CARLO
CAPOTI FRANCESCO
MORELLI MARCO
RADICI UMBERTO
BIELLI ORIETTA
TOSCANO FRANCO

Membri ASSEGNATI 13 PRESENTI 13

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita il Consiglio Comunale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco - Presidente introduce il punto;

Il Consigliere Sig. Claudio Venghi illustra la proposta;

Vista la seguente relazione-proposta:

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale nr. 47 del 18/05/2010, esecutiva a tutti gli effetti di legge, con la quale è stato approvato il Regolamento generale delle entrate comunali;

Visto, in particolare l'art.25 del predetto regolamento comunale ad oggetto "Importi Minimi riscuotibili" che testualmente recita:

Art. 25

Importi minimi riscuotibili

- 1. Gli incassi a titolo ordinario non vengono effettuati qualora le somme siano inferiori ai limiti specifici previsti nei singoli regolamenti e dalle norme vigenti per l'esecuzione dei versamenti, fatto salvo quanto previsto dal regolamento lci il quale prevede che il versamento può non essere effettuato se l'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno, dopo l'effettuazione dell'arrotondamento per difetto o per eccesso, è uguale o inferiore ad € 9,00#;
- 2. Gli incassi a titolo di recupero evasione, a mezzo di provvedimento di accertamento, non vengono effettuati qualora le somme siano inferiori ad € 10,33# comprensivo delle sanzioni e degli interessi gravanti sul tributo fatte salve diverse e successive disposizioni normative in materia Tale limite non viene considerato per l'imposta Comunale sugli Immobili.
- 3. Per le cifre riscuotibili tramite iscrizione a ruolo il limite minino rimane quello previsto dalla normativa vigente attualmente pari a € 10,33# fatte salve diverse e successive disposizioni normative in materia

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, l'ufficio comunale è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione, anche coattiva, e non dà seguito alle istanze di rimborso"

Visto l'art.25 comma 4 della legge 289/2002 (Finanziaria 2003) che stabilisce in €.12,00= l'importo minimo per la riscossione dei crediti di qualsiasi natura, anche tributaria, applicabile a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'art.1 D.Lgvo n.165/2001;

Richiamato, altresì, il comma 168 dell'articolo unico della Finanziaria 2007, la legge 296/2006 che testualmente recita: "Gli enti locali, nel rispetto dei principi posti dall' articolo 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, stabiliscono per ciascun tributo di propria competenza gli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati i rimborsi. In caso di inottemperanza, si applica la disciplina prevista dal medesimo articolo 25 della legge n. 289 del 2002";

Considerato, pertanto, che in mancanza di determinazione da parte dell'ente di una soglia minima al di sotto della quale gli importi relativi ai singoli tributi locali non sono dovuti, rimarrebbe applicabile il limite generale pari a 12,00 euro previsto al comma 4° dell'art. 25 della Legge 27/12/2002 n.289, e che l'applicazione di tale norma, riguardante sia i pagamenti spontanei che

quelli derivanti da riscossione coattiva, potrebbe causare un sensibile decremento del gettito tributario:

Vista la nota n. 6372 di data 20/04/2007 del Ministero dell'Economia e delle Finanze relativa a "Previsione regolamentare della misura degli importi minimi per il versamento ed il rimborso dei tributi locali. Art.1, comma 168, della legge 27 dicembre 2006, n.296. Quesito", che ha chiarito che i Comuni nello stabilire la suddetta soglia minima, possono, con norma regolamentare, derogare il previsto limite di 12,00 euro in misura inferiore;

Visto l'art.3 del D.L. 16/12 sulle semplificazioni fiscali che ai commi 10 e 11, prevede, rispettivamente:

- comma 10 " A decorrere dal 1° luglio 2012 non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai tributi erariali, regionali e locali, qualora l'ammontare dovuto, comprensivi di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di €.30,00= con riferimento ad ogni periodo d'imposta;"
- comma 11: "La disposizione di cui al comma 10 non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo."

Ritenuto, alla luce della normativa sopra richiamata, di modificare il predetto art. 25 con la suddetta formulazione:

Art. 25

Importi minimi di versamento, rimborso e riscossione

- 1. Il tributo non deve essere versato qualora l'importo complessivamente dovuto dal contribuente, per ciascun periodo d'imposta, sia inferiore:
 - ✓ €.9,00= per Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) e Imposta Municipale Propria (I.M.U.)
 - ✓ €.5,00= per Tassa Rifiuti Solidi Urbani (T.A.R.S.U,) esclusa quella giornaliera/temporanea
 - ✓ €. 2,00= per Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (T.O.S.A.P) temporanea, per l'Imposta sulla Pubblicità e diritti su Pubbliche Affissioni I.C.P.D.P.A. e T.A.R.S.U. giornaliera/temporanea
- 2. I limiti di cui al comma 1 si riferiscono esclusivamente all'importo di natura tributaria, senza sanzioni ed interessi
- 3. Non si procederà a rimborso qualora il debito dell'Ente risulti inferiori agli importi sopra indicati.
- 4. In considerazione dell'attività istruttoria necessaria all'accertamento del tributo dovuto, nonché, dei relativi oneri di riscossione, non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai suddetti tributi, qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di €.30.,00=, con riferimento ad ogni periodo d'imposta.
- 5. La disposizione di cui al comma precedente non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.
- 6. Il pagamento dei tributi deve essere sempre effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Ritenuto di approvare la suddetta relazione proposta;

Richiamato il comma 1° dell'art. 52 del D.Lgs. n.446 del 15/12/1997 che sancisce la potestà regolamentare generale in materia tributaria degli enti locali;

Visto il D. Lgs. n.267/2000 recante : "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e sue successive modifiche ed integrazioni;

Visto il comma 166 dell'articolo unico della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) che stabilisce: "Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo";

Visto I 'art. 13 del decreto-legge del 6 dicembre 2011, n. 201 "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011 ed in particolare il comma 15 che prevede che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie debbano essere inviate al Ministero entro i termini previsti dalla norma, pena il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti;

Evidenziato che l'adozione del presente atto consentirà di mantenere gli attuali livelli di riscossione;

Visti i pareri di seguito allegati espressi, ai sensi dell'art. 49 della legge 267/2000, rispettivamente, dal responsabile del settore interessato in ordine alla regolarità tecnica e, dal responsabile del settore finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Dopo ampia discussione con l'intervento del **Consigliere Sig. Umberto Radici** e risposta da parte dell'Assessore e Consigliere **Sig. Claudio Venghi** e del **Sindaco – Presidente**, come da registrazione audio conservata in atti;

Alle ore 22.56 essendo presenti e votanti n. 13 consiglieri comunali Con voti unanimi, resi ed espressi in forma palese

DELIBERA

 Di approvare la sostituzione integrale dell'art.25 – Importi minimi di versamento, rimborso e riscossione del vigente Regolamento generale delle Entrate comunali, costituito da n. 26 articoli, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale nr.47 del 18/05/2010, il cui testo è di seguito riportato:

Art. 25

Importi minimi di versamento, rimborso e riscossione

- 1. Il tributo non deve essere versato qualora l'importo complessivamente dovuto dal contribuente, per ciascun periodo d'imposta, sia inferiore:
 - ✓ €.9,00= per Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) e Imposta Municipale Propria (I.M.U.)
 - ✓ €.5,00= per Tassa Rifiuti Solidi Urbani (T.A.R.S.U,) esclusa quella giornaliera/temporanea
 - ✓ €. 2,00= per Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (T.O.S.A.P) temporanea, per l'Imposta sulla Pubblicità e diritti su Pubbliche Affissioni I.C.P.D.P.A. e T.A.R.S.U. giornaliera/temporanea
- 2. I limiti di cui al comma 1 si riferiscono esclusivamente all'importo di natura tributaria, senza sanzioni ed interessi
- 3. Non si procederà a rimborso qualora il debito dell'Ente risulti inferiori agli importi sopra indicati.
- 4. In considerazione dell'attività istruttoria necessaria all'accertamento del tributo dovuto, nonché, dei relativi oneri di riscossione, non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai suddetti tributi, qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di €.30.,00=, con riferimento ad ogni periodo d'imposta.

- 5. La disposizione di cui al comma precedente non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.
- 6. Il pagamento dei tributi deve essere sempre effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
- 2) Di inviare entro 30 giorni dalla data in cui è divenuto esecutivo copia del presente atto al Ministero competente, ai sensi della vigente normativa.





SEDUTA DI CONSIGLIO D	DEL 24 11 2012 DELIBERA N. 34 - Art. 49 T.U.E.L.
OGGETTO: MODIFICA REGOLA IMPORTI MINIMI VER	MENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI – ART. 29 RSAMENTO, RIMBORSO E RISCOSSIONE
PA	RERE DI REGOLARITA' TECNICA
Visto con parere favorevole.	
	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO (F.to Dott.ssa A. Simonetta Panara)
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE	
Visto con parere favorevole.	IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA (F.TO Dott.ssa Giulia Mangiagalli)
Si esprime parere favorevole alla ci	itata

L'UFFICIO DEL REVISORE DEL CONTO

Lì,

IL REVISORE DEL CONTO (Rag. Claudio Garavaglia)



Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO F.to Del Ben Daniele IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Dott.ssa Annachiara Affaitati

PUBBLICAZIONE / COMUNICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di Legge all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi e cioè dal 🌣 🕸 al ೩ 🕮 🗝 al ೩ 🕮 🗝 😩

Rosate, 00/12/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Dott.ssa Annachiara Affaitati

ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione, insussistenti iniziativa, denunce di vizi di illegittimità o di incompetenza, di cui all'articolo 134 comma 3° del testo unico D.Lgs. n. 267/2000.

Rosate, 18 12 2012

IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Dott.ssa Annachiara Affaitati

COPIA CONFORME

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Rosate, 06/12/2012



IL SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Annachiara Affaitati